

OGGETTO: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ATTIVE O PASSIVE – NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Con la presente si informano i gentili Clienti riguardo alcune importanti novità per i soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie (attive o passive), anche occasionali, infatti dal 2011 sarà possibile eseguirle solo a seguito di apposita iscrizione da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Con due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 29.12.2010 sono stati definiti:

- i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori economici nell'archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES).
- le modalità di diniego o di revoca dell'autorizzazione necessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni.

Soggetti già titolari di partita iva

I soggetti già titolari di partita IVA, se intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, devono esprimere l'intenzione di effettuare dette operazioni mediante un'apposita istanza da presentare direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Con un'analogha comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall'opzione.

La possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie decorre dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza, con la conseguenza che nei trenta giorni successivi alla presentazione il contribuente non può effettuare alcuna operazione intracomunitaria.

Provvedimento di revoca

L'Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni durante il quale opera la sospensione della soggettività attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l'autorizzazione:

- con apposito provvedimento;
- avente effetto dalla data di emissione.

Alla data di redazione della presente circolare sembrano essere assoggettati all'iscrizione nell'archivio informatico VIES anche gli operatori che effettuano o ricevono servizi intracomunitari, si è in attesa comunque di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti inclusi nell'archivio informatico, l'Agenzia delle Entrate, nei 6 mesi successivi alla dichiarazione di volontà, svolge controlli più approfonditi sulla posizione dell'operatore, che potrebbero determinare anche l'esclusione dall'archivio informatico.

Controlli periodici

Le posizioni registrate nell'archivio saranno periodicamente verificate sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei 6 mesi successivi all'opzione.

Gli esiti di tali verifiche potranno essere utili per:

- l'avvio di eventuali attività di controllo;
- l'emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell'archivio dei soggetti autorizzati.

Impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca

I suddetti provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili:

- innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
- entro 60 giorni dalla data di notificazione, che può avvenire anche a mezzo posta.